

Decreto interministeriale del 03/04/2013 n. 55 - Min. Economia e Finanze

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Art. 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

Articolo 3

Art. 3 Codici degli uffici

Articolo 4

Art. 4 Misure di supporto per le piccole e medie imprese

Articolo 5

Art. 5 Intermediari

Articolo 6

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A

FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Allegato B

REGOLE TECNICHE

Allegato C

LINEE GUIDA

Allegato D

CODICI UFFICIO

Allegato E

SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 06/06/2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica;

Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-duodecies del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze;

Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009;

Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244 del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione;

Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 06/06/2013

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

In vigore dal 06/06/2013

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008** riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione della fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'**articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Codici degli uffici

In vigore dal 06/06/2013

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'**articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Misure di supporto per le piccole e medie imprese

In vigore dal 06/06/2013

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Intermediari

In vigore dal 06/06/2013

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 06/06/2013

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'[articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#), e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'[articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (1) nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonche' da quelle di cui all'[articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita' di applicazione degli obblighi stabiliti all'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#), e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse in modalita' telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonche' al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(1) Termine anticipato al 31 marzo 2015 dall'[art. 25, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66](#).

[Torna al sommario](#)

Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

In vigore dal 06/06/2013

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI
 - 3.1 Cedente/Prestatore
 - 3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore
 - 3.3 Cessionario/Committente
 - 3.4 Soggetto Emittente
 - 3.5 Dati Generali
 - 3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
 - 4.1 Trasmittente
 - 4.2 Destinatario
5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
 - 5.1 Ordine Acquisto
 - 5.2 Contratto
 - 5.3 Ricezione
 - 5.4 Fatture Collegate
 - 5.5 Cassa Previdenziale
6. ALTRE INFORMAZIONI
 - 6.1 Trasmittente
 - 6.2 Cedente/Prestatore
 - 6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore
 - 6.4 Cessionario/Committente
 - 6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente
 - 6.6 Dati Generali
 - 6.7 Beni/Servizi
 - 6.8 Pagamento
 - 6.9 Allegati

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al [comma 212, lettera b\) della legge n. 244/2007](#).

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al Sdl devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative.

"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario.

In particolare:

- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato Sdl;
- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati presenti nel formato Sdl ed assenti nel core UBL 2.0;
- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009."

2. CONTENUTO INFORMATIVO

a) Il **DPR 633 del 1972** reca, agli **articoli 21 e 21-bis**, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali.

Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:

b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl nel seguito) di cui all'**articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**;

c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

3. INFORMAZIONI FISCALI

Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

3.1 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione.

Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del

campo Denominazione.

Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.

Dati Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Dati Stabile Organizzazione

I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore e' un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia.

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Dati Iscrizione R.E.A.

Tali campi devono essere valorizzati nei casi di societa' soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'[art. 2250 del codice civile](#).

Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale e' registrata la societa'.

Numero REA: numero di repertorio con il quale la societa' e' iscritta nel Registro delle Imprese.

Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della societa'; questo campo e' valorizzato nei soli casi di societa' di capitali (SPA, SAPA, SRL).

Socio Unico: questo campo e' valorizzato nei soli casi di societa' a responsabilita' limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio o di piu' soci.

Stato Liquidazione: indica se la societa' si trova in stato di liquidazione oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo e' in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed e' in alternativa a quella del campo Denominazione.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed e' in alternativa a quella del campo Denominazione.

3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;

Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura).

Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE

E' presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.

Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura e' stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .). Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.

Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.

Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne e' prevista l'applicazione.

Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.

Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.

Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo Ritenuta valorizzato).

Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo.

Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il campo Numero Bollo.

Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui e' presente.

Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.

Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel caso di non applicabilita', il campo deve essere valorizzato a zero.

Dati Ddt (documento di trasporto)

Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero del Documento di Trasporto.

Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Normativa Di Riferimento

Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente e' debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.

Fattura Principale

E' presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento IVA.

Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.

Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

3.6 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio riportata sul documento.

Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; e' quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.

Descrizione: natura e qualita' del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di anticipo/acconto.

Quantita': numero di unita' cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile. Unita' Misura: unita' di misura in cui e' espresso il campo Quantita'.

Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale".

Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).

Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale sconto.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilita', il campo deve essere valorizzato a zero.

Riepilogo Aliquota

E' presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se presenti spese accessorie

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).

Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare nei casi di aliquota IVA ridotta.

Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es. imballaggi etc.) qualora presenti.

Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota. Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente.

Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul relativo imponibile.

Esigibilita' IVA: codice che esprime il regime di esigibilita' dell'IVA (differita o immediata).

Altri Dati Di Riepilogo

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura. Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al campo Natura.

Dati Su Veicoli

Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del 1993.

Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate del mezzo di trasporto.

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sdi di cui al precedente paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorita' del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.

Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura informatica con cui e' stato predisposto il documento fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO

Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del presente Regolamento, al quale e' destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, e' fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione e' propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto cosi' come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.2 CONTRATTO

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.3 RICEZIONE

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione) all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.4 FATTURE COLLEGATE

Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE

Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.

Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale per singola aliquota.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo - contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico.).

6. ALTRE INFORMAZIONI

Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE

Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.

Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe Tributaria.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al **Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009**. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore.

Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.

Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.

Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Contatti

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore. Fax: numero di fax del cedente/prestatore.

Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.

Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.

6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al **Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009**. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al **Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009**. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).

Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo Denominazione).

Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo Denominazione).

Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.

CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al **Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009**. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti

con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora presente.

Causale: descrizione della causale del documento.

Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate

Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate al documento in oggetto.

Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.

Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).

Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).

Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)

Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.

Dati Ddt (Documento Di Trasporto)

Causale Trasporto: causale del trasporto.

Vettore: vettore del trasporto.

Numero Colli: numero dei colli trasportati.

Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Peso: peso della merce trasportata.

Unità Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata.

Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.

Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).

Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa. CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa. Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT

(così come identificato dai campi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

6.7 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.

Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary).

Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel sistema informativo doganale AIDA.

Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico .).

6.8 PAGAMENTO

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.

Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento Termini Pagamento.

Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.

Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di pagamento che ne presuppongono l'indicazione).

Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.

IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number.)

ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).

CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).

BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).

Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato.

Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati.

Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

6.9 ALLEGATI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:

Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato.

Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.

[Torna al sommario](#)

Allegato B - REGOLE TECNICHE

In vigore dal 06/06/2013

---> Per il testo dell'Allegato consultare il documento in formato pdf <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato C - LINEE GUIDA

In vigore dal 06/06/2013

---> Per il testo dell'Allegato consultare il documento in formato pdf <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato D - CODICI UFFICIO

In vigore dal 06/06/2013

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
5. INDICAZIONI OPERATIVE

1. PREMESSA

Il presente documento descrive, ai fini della ricezione da parte delle amministrazioni interessate delle fatture elettroniche come previsto dalla **Legge 24 dicembre 2007, n. 244** (Legge Finanziaria 2008), le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione di cui all'**articolo 1, comma 213, lettera a) della citata legge finanziaria.**

Per favorire l'attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite apposite specifiche operative disponibili sul sito www.indicepa.gov.it ed anche accessibili dal sito del Sistema di Interscambio www.fatturazione.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale sentita l'Agenzia delle Entrate e la Ragioneria Generale dello Stato.

2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA

Per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, i destinatari della fattura elettronica devono essere identificati univocamente.

3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE

La codifica, ai fini dell'identificazione dei soggetti, e loro uffici, di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, destinatari della fattura, e' costituita dal codice univoco assegnato allo specifico ufficio dell'Amministrazione, Ente o Societa' di appartenenza dall'IPA. Tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica.

Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti, nel rispetto di quanto disposto dall'**articolo 57 bis (commi 1-3)** del CAD (**decreto legislativo n. 82 del 2005** e successive modifiche) e dalle regole tecniche di cui al **DPCM del 31 ottobre 2000** pubblicato su GU n. ro 272 del 21 novembre 2000, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito con **DPCM del 31 ottobre 2000, art. 11**, contenente le informazioni relative alle strutture organizzative ed alle aree organizzative omogenee dei soggetti accreditati.

Pertanto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica e' rappresentata dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.

4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA

Il processo di caricamento dei dati sull'IPA e di gestione degli eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo modalita' e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica.

Il processo di inserimento/modifica dei dati dei soggetti interessati sull'IPA e' a carico di quest'ultimi sulla base e secondo le procedure e le modalita' operative previste in ambito IPA.

In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 sono tenuti a ottenere dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema di Interscambio.

Qualora il soggetto di cui sopra non provveda tempestivamente all'inserimento/aggiornamento degli uffici destinatari di fatture sarà responsabile del mancato recapito delle fatture e, come disciplinato dal **comma 3 dell'art. 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, recante il Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal **comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235**, la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

Per favorire l'attuazione delle presenti regole, sono fornite apposite specifiche operative, disponibili sul sito www.indicepa.gov.it. Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentite la Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate.

La documentazione tecnica descrive in dettaglio le modalità per l'inserimento, l'aggiornamento e la pubblicazione delle suddette informazioni.

[Torna al sommario](#)

Allegato E - SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA

In vigore dal 06/06/2013

I servizi di Supporto di natura informatica resi disponibili nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti, sono indirizzati alle piccole e medie imprese (d'ora innanzi, PMI) abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi, MEPA), che abbiano almeno un catalogo pubblicato on line nel relativo sistema (d'ora innanzi Sistema)

I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalità:

- Adesione al servizio
- Generazione delle fatture in formato SDI
- Conservazione delle fatture
- Servizi di comunicazione con il SDI.

Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portale del Programma di razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it).

1. ADESIONE AL SERVIZIO

Le PMI abilitate al MEPA hanno a disposizione una funzione che permette di aderire al servizio, tramite il portale del Programma (www.acquistinretepa.it).

La procedura di adesione prevede l'accesso del Fornitore mediante le credenziali (utenza e password) assegnate all'atto dell'abilitazione al MEPA e la creazione, mediante la compilazione on-line, di un documento di adesione al servizio. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore.

Possano aderire al Servizio le PMI abilitate al MEPA, che abbiano almeno un catalogo pubblicato on-line. Il venir meno del suddetto requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari consecutivi, determina la decadenza del Fornitore dalla fruizione del Servizio e la conseguente interruzione dello stesso. Resta fermo che il servizio della conservazione sarà garantito per le operazioni effettuate nel periodo antecedente all'interruzione stessa.

2. GENERAZIONE DELLE FATTURE

I Fornitori aderenti al servizio richiedono la generazione di una fattura nel formato previsto da SDI; tale fattura deve riferirsi ad acquisti eseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici e rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sia mediante MEPA sia mediante le altre procedure di acquisto comprese quelle tradizionali.

Il sistema mette a disposizione due diverse modalità per l'acquisizione dei dati delle fatture:

- inserimento manuale da parte dei fornitori tramite un'interfaccia web;
- servizio di upload di file in uno o più formati definiti, secondo tracciati record prefissati.

Il fornitore, utilizzando una delle due modalità a disposizione, comunica al Sistema le informazioni necessarie per la generazione della fattura nel formato previsto da SDI. Nel caso di fatture emesse per acquisti effettuati on line dalle PA sulla piattaforma di e-procurement del Programma di Razionalizzazione (Negozzi on line delle Convenzioni ex. Art. 26 e MEPA), il Sistema presenterà i dati già utilizzati per l'emissione degli ordini e il fornitore potrà modificarli o confermarli, integrandoli con le informazioni mancanti. I dati inseriti vengono elaborati e viene generata la fattura nel formato previsto da SDI. Il Fornitore dovrà firmare digitalmente la fattura e autorizzare l'invio della stessa al SDI.

Il sistema archivia la fattura inviata al SDI e mette a disposizione del Fornitore funzioni di interrogazione che gli permettono di consultare (per 30 GG) sia lo stato di lavorazione della fattura sia il documento fattura.

3. CONSERVAZIONE

Il Sistema provvede agli adempimenti relativi alla conservazione, delle fatture elaborate, per il periodo di tempo previsto dalle normative vigenti, e mette a disposizione del fornitore gli strumenti per la richiesta di accesso ai

documenti conservati.

Sulla base degli articoli 5 e 6 del DM 23 gennaio 2004 e dei successivi provvedimenti attuativi, il Sistema consente la comunicazione per via telematica dell'impronta dell'archivio informatico delle fatture conservate e l'esibizione per via telematica delle stesse.

4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Il Sistema compone il messaggio secondo le regole stabilite dal SDI, lo invia allo stesso tramite Porta di Dominio (PDD). Il Sistema, inoltre, riceve dallo SDI e rende disponibili ai Fornitori, nell'apposita sezione dell'area di lavoro di ciascun Fornitore, i messaggi (ricevute e notifiche) previsti dalle Regole Tecniche allegate al presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

